



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 15.12.2005  
COM(2005) 649 definitivo

2005/0259 (CNS)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari**

(presentata dalla Commissione)

{SEC(2005) 1629}

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

#### 1.1. Contesto generale

##### 1.1.1. *All'interno dell'Unione europea*

Al termine della riunione tenutasi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, il Consiglio europeo ha chiesto, per quanto riguarda le obbligazioni alimentari, l'istituzione di specifiche norme procedurali per semplificare e accelerare la risoluzione delle controversie transfrontaliere e che siano soppresse le misure intermedie richieste per permettere il riconoscimento e l'esecuzione nello Stato richiesto di una decisione emessa in un altro Stato membro.

Il programma di riconoscimento reciproco in materia civile, adottato il 30 novembre 2000<sup>1</sup>, chiede l'eliminazione della procedura di *exequatur* a favore dei creditori di alimenti che già beneficiano del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo "Bruxelles I")<sup>2</sup>. Il programma indica peraltro, in generale, che sarà *«talvolta necessario, o addirittura indispensabile, fissare, a livello europeo, una serie di norme procedurali che costituiranno garanzie minime comuni»* o addirittura *«orientarsi verso una certa armonizzazione delle procedure»*. Esso prospetta altresì l'adozione di misure di accompagnamento del riconoscimento reciproco riguardanti la *«ricerca di una maggiore efficienza dell'esecuzione, nello Stato richiesto, delle decisioni pronunciate dagli organi giurisdizionali di un altro Stato membro»* segnatamente consentendo *«l'identificazione precisa degli elementi del patrimonio di un debitore che si trova sul territorio degli Stati membri»* o permettendo al riconoscimento reciproco di inserirsi *«nel quadro di una migliore cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri, e, infine, relative all'armonizzazione delle norme sui conflitti di legge»*.

Ha riaffermato la pertinenza di tale programma il Consiglio europeo nel novembre 2004 in occasione dell'adozione del "programma dell'Aia"<sup>3</sup>, sottolineando che *«la prosecuzione dell'attuazione del programma di misure sul reciproco riconoscimento dovrebbe pertanto costituire una priorità fondamentale dei prossimi anni per garantirne il completamento entro il 2011.»*

Il 2 e 3 giugno 2005 il Consiglio e la Commissione hanno adottato un piano d'azione comune che traduce il programma dell'Aia in azioni concrete e che menziona, per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria civile, l'adozione nel 2005 delle *«proposte relative alle obbligazioni alimentari»*<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> GU C 12 del 15 gennaio 2001.

<sup>2</sup> GU L 12 del 16 gennaio 2001.

<sup>3</sup> GU C 53 del 3 marzo 2005.

<sup>4</sup> Documento del Consiglio dell'Unione europea n° 9778/2/05 REV 2 JAI 207.

### *1.1.2. Sul piano internazionale*

La Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato<sup>5</sup> ha inoltre avviato alcuni lavori nel settore delle obbligazioni alimentari per modernizzare le convenzioni esistenti<sup>6</sup>, dedicando tre riunioni di una commissione speciale all'elaborazione di una nuova convenzione generale sulle obbligazioni alimentari nel maggio 2003, giugno 2004 e aprile 2005. Una quarta riunione della commissione speciale è prevista nel giugno 2006, nella prospettiva di una eventuale sessione diplomatica nel primo semestre 2007. La Comunità europea prende parte attiva ai negoziati.

L'articolazione tra i negoziati condotti all'Aia e i lavori comunitari deve orientarsi verso la ricerca delle sinergie possibili tra i due esercizi che non sono contraddittori ma coerenti e complementari, come rammentato dal Consiglio europeo nel programma dell'Aia.

Pertanto, la Comunità deve essere in grado di adottare una strategia coerente nell'ambito dei negoziati internazionali e, parallelamente, deve proseguire nei suoi sforzi per costruire al suo interno un vero e proprio spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

La Conferenza dell'Aia rappresenta per la Comunità un forum internazionale che permette lo sviluppo di una politica di cooperazione con i paesi terzi nel settore della giustizia civile. Lo spazio di scambio e di discussione che essa offre è una fonte d'ispirazione di valore inestimabile per i lavori comunitari. Inoltre non è escluso che in certi settori specifici i negoziati all'Aia producano risultati che possano essere recepiti all'interno dell'Unione europea.

Tuttavia, il livello d'integrazione tra gli Stati membri rispetto ai paesi terzi e l'ampiezza degli obiettivi perseguiti dall'Unione europea rendono necessaria la ricerca di specifiche soluzioni comunitarie. La cooperazione tra gli Stati membri, che hanno a loro disposizione non soltanto un sistema più coerente e più completo di regole di conflitto di giurisdizioni e di riconoscimento delle decisioni giudiziarie, ma anche una rete giudiziaria europea operativa, può essere più stretta che con i paesi terzi.

## **1.2. Obiettivi**

La proposta ha come ambizione di eliminare tutti gli ostacoli che tuttora si frappongono al recupero dei crediti di alimenti all'interno dell'Unione europea. Certamente essa non eliminerà la precarietà economica e sociale che colpisce alcuni debitori e li priva di un'occupazione e di risorse regolari, impedendo loro di adempiere alle proprie obbligazioni, ma permetterà di creare un contesto giuridico adatto alle legittime aspirazioni dei creditori di alimenti. Questi ultimi devono poter ottenere agevolmente, rapidamente e nella maggior parte dei casi senza spese un titolo esecutivo che possa circolare senza ostacoli nello spazio

---

<sup>5</sup> Site Web: <http://www.hcch.net>.

<sup>6</sup> Convenzione dell'Aia del 24 ottobre 1956 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari verso i figli; Convenzione dell'Aia del 15 aprile 1958 concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari verso i figli; Convenzione dell'Aia del 2 ottobre 1973 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, che sostituisce, nei rapporti tra gli Stati che vi fanno parte, quella del 24 ottobre 1956; Convenzione dell'Aia del 2 ottobre 1973 concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari che sostituisce nei rapporti tra gli Stati che vi fanno parte quella del 15 aprile 1958. A questo elenco occorre aggiungere la Convenzione di New York del 20 giugno 1956 sul recupero degli alimenti all'estero, conclusa nel quadro dell'O.N.U.

giudiziario europeo e che possa risolversi, in concreto, nel pagamento regolare delle somme dovute.

Tale nuovo contesto giuridico europeo richiede un'azione che non può limitarsi a una semplice cosmesi degli attuali meccanismi: occorre adottare misure ambiziose in tutti i settori pertinenti della cooperazione giudiziaria civile: competenza internazionale, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione, cooperazione ed eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento delle procedure. Tali risposte globali devono essere riunite in uno strumento unico.

Tre imperativi guideranno tale azione:

### *1.2.1. Semplificare la vita dei cittadini.*

La semplicità viene ricercata in primo luogo nello svolgimento delle procedure necessarie alla determinazione del credito alimentare. Le norme di competenza internazionale del regolamento Bruxelles I offrono già al creditore di alimenti la possibilità di agire dinanzi a un'autorità ad esso prossima, ma la situazione può essere ulteriormente migliorata e alcune ambiguità possono essere eliminate. Devono essere adottate misure affinché la decisione, una volta presa, abbia la stessa forza di cui gode nello Stato membro d'origine, per giunta senza formalità. In questo modo sarà raggiunto l'obiettivo che consiste nell'eliminare le « misure intermedie ».

Più in generale, e per ogni fase dell'iter di recupero di un credito alimentare, occorre offrire al creditore l'aiuto e l'assistenza che ancora gli mancano. L'attuazione dei meccanismi di cooperazione tra gli Stati membri va incontro a questo obiettivo. Lo stesso dicasi per la possibilità di effettuare la necessaria azione sul luogo della residenza abituale, pure anche nella fase dell'esecuzione vera e propria, in particolare per eseguire sequestri sugli stipendi o su conti bancari, per avviare i meccanismi di cooperazione o per avere accesso alle informazioni che permettano di localizzare il debitore e di valutarne il patrimonio. Ragion per cui è previsto che siano rafforzate le garanzie d'accesso alla giustizia, tramite un sistema di rappresentazione degli interessi dei creditori di alimenti da parte delle autorità centrali degli Stati membri.

Infine, la semplicità impone di porre fine alla diversità delle fonti del diritto in questa materia, poiché non esiste attualmente all'interno dell'Unione europea, un regime unico perfettamente armonizzato in materia di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni relative agli alimenti.

Il regolamento Bruxelles I, conformemente all'articolo 71, lascia infatti sussistere «*le convenzioni di cui gli Stati membri siano parti contraenti, che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione*». L'ultimo comma del medesimo articolo precisa che «*se una convenzione relativa ad una materia particolare di cui sono parti lo Stato membro d'origine e lo Stato membro richiesto determina le condizioni del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni si applicano tali condizioni* » Nella "materia particolare" rappresentata dalle obbligazioni alimentari, 17 Stati membri su 25 sono parti contraenti nella convenzione dell'Aia del 2 ottobre 1973 concernente il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni relative alle obbligazioni alimentari. Pertanto, tra i suddetti Stati membri, sono applicabili le "condizioni" fissate dalla convenzione del 1973, precedente al regolamento Bruxelles I.

Ebbene, conformemente all'articolo 26 di tale convenzione, ogni Stato contraente può riservarsi il diritto di non riconoscere né dichiarare esecutive determinate decisioni, in particolare quelle che riguardano alimenti dovuti ad adulti o tra collaterali o affini. Gli Stati membri che prendono parte alla convenzione del 1973<sup>7</sup> hanno formulato varie riserve sul fondamento di tale disposizione, con una conseguente discontinuità nel riconoscimento e nell'esecuzione delle decisioni in materia di alimenti.

Le dissonanze esistenti riflettono talune divergenze tra Stati membri rispetto alla nozione stessa di alimenti. Le riserve previste dalla convenzione del 1973 lasciano libero corso all'espressione di tali divergenze. Queste ultime permettono di opporre al riconoscimento di certe decisioni alimentari una sorta di "clausola generale di ordine pubblico". L'ordine pubblico non viene utilizzato caso per caso, *a posteriori*; bensì in generale e a priori, tramite una riserva alla convenzione del 1973, che ha prevalso sul diritto comunitario.

Attualmente, tali discrepanze non esistono nell'ambito dell'Unione europea: in materia di obbligazioni alimentari, ha optato per la libera circolazione delle decisioni. Tuttavia, esse invitano a riflettere sui mezzi per rispondere alle preoccupazioni degli Stati membri che, nel sistema precedente, avevano auspicato un limite a tale circolazione.

### *1.2.2. Rafforzare la certezza del diritto.*

L'armonizzazione delle norme del conflitto di legge ha come pregio principale quello di permettere ai creditori di agire con cognizione di causa, senza essere assoggettato alla diversità dei sistemi nazionali. Essa garantisce una certa "prevedibilità giuridica".

Per effetto delle norme che determinano la legge applicabile, il tribunale competente emette una decisione basata sulle regole di diritto sostanziale che presentano i collegamenti più stretti con la causa. Ciò permette inoltre di evitare le situazioni più inique: un creditore di alimenti otterrà una risposta adeguata alla sua situazione, senza subire la disparità delle norme riguardanti il conflitto di legge.

Pertanto, la norma del conflitto di legge accompagna e facilita l'eliminazione delle « misure intermedie » nella fase del riconoscimento: la decisione è meno contestabile se emessa conformemente a una legge designata secondo norme armonizzate.

Inoltre, e in modo più diretto, le norme della legge applicabile permettono in alcune situazioni di rigettare domande basate su rapporti alimentari che non sono unanimemente accettati (ad esempio tra fratelli e sorelle). La norma del conflitto di legge costituisce così una "rete di sicurezza" in uno spazio di libera circolazione delle decisioni: essa rassicura gli Stati membri che interpretano in modo restrittivo la nozione stessa di obbligazione alimentare.

L'obiettivo delle norme del conflitto di legge non è negare tali divergenze; non si tratta affatto di uniformare le concezioni, che rispecchiano preoccupazioni nazionali, sociali, economiche o culturali, ma di assicurarsi che nessuna decisione sia emessa in applicazione di una legge priva di un nesso sufficiente con la situazione familiare in questione.

---

<sup>7</sup> 17 Stati membri: Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lituania, Lussemburgo, Paesi bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Regno-Unito, Slovacchia, Spagna Svezia.

### *1.2.3. Assicurare l'efficacia e la durevolezza del recupero.*

Soltanto il miglioramento del recupero effettivo dei crediti alimentari è in grado di modificare concretamente e durevolmente la situazione attuale. Si tratta di permettere al creditore di ottenere una decisione esecutiva su tutto il territorio dell'Unione europea, che possa in seguito beneficiare di un sistema di esecuzione semplice e armonizzato. Sono prescritti tre requisiti: primo, generalizzare e rendere automatica l'esecuzione provvisoria di tutte le decisioni in materia di alimenti; secondo, eliminare le misure intermedie che permettano a una decisione emessa in uno Stato membro di essere riconosciuta e resa esecutiva in un altro Stato membro; terzo, prendere una serie di misure concernenti l'esecuzione vera e propria: accesso alle informazioni sulla situazione del debitore, attuazione degli strumenti giuridici che permettano di procedere a prelievi diretti sugli stipendi e i conti in banca, rafforzamento del carattere privilegiato dei crediti di alimenti.

Tutti gli obiettivi della proposta saranno raggiunti nel pieno rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dall'Unione europea. Sarà assicurato l'equilibrio tra i diritti dei creditori di alimenti e quelli dei loro debitori, ai quali saranno sempre garantiti in particolare il diritto a un processo equo e il diritto alla protezione dei dati personali .

## **2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE**

La Commissione ha effettuato uno studio sul recupero dei crediti alimentari negli Stati membri dell'Unione europea<sup>8</sup>.

La prima riunione di esperti è stata organizzata il 3 novembre 2003, allo scopo di individuare i principali aspetti che occorrerebbe trattare in un futuro libro verde sulle obbligazioni alimentari.

Il libro verde sulle obbligazioni alimentari è stato adottato dalla Commissione il 15 aprile 2004<sup>9</sup>. Le prime risposte sono state oggetto di un'audizione pubblica organizzata il 2 giugno 2004. Successivamente sono pervenute altre risposte<sup>10</sup>.

In base a un documento di lavoro preparato dai servizi della Commissione e che comprende tre progetti di proposte legislative, il 12 maggio 2005 si è tenuta una seconda riunione di esperti degli Stati membri che ha permesso di passare in rassegna tutte le questioni relative alle obbligazioni alimentari all'interno dell'Unione europea: legge applicabile, competenza internazionale, riconoscimento, esecutività ed esecuzione delle decisioni, armonizzazione di talune regole di procedura, cooperazione tra autorità centrali, accesso all'informazione ecc.

I partecipanti a tale riunione sono stati successivamente invitati a presentare alla Commissione osservazioni scritte sul documento di lavoro comprendente i tre progetti di proposte legislative.

---

<sup>8</sup> Consultabile sul sito della direzione generale "Giustizia Libertà e Sicurezza" al seguente indirizzo: [http://europa.eu.int/comm/justice\\_home/doc\\_centre/civil/studies/doc\\_civil\\_studies\\_en.htm](http://europa.eu.int/comm/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc_civil_studies_en.htm)

<sup>9</sup> COM(2004)254 def.

<sup>10</sup> Pubblicate all'indirizzo seguente:

[http://europa.eu.int:8082/comm/justice\\_home/ejn/maintenance\\_claim/maintenance\\_claim\\_ec\\_en.htm](http://europa.eu.int:8082/comm/justice_home/ejn/maintenance_claim/maintenance_claim_ec_en.htm)

La Commissione ha provveduto ad effettuare uno studio d'impatto, in allegato alla presente proposta. I contributi degli esperti consultati, nell'ambito del libro verde e successivamente, sono stati analizzati in quell'occasione. Sono state prese in considerazione diverse opzioni: lo *status quo*, un'azione non legislativa e varie modalità d'iniziativa legislativa della Comunità. Dallo studio risulta che per rispondere alle molteplici difficoltà che affrontano i creditori di alimenti, di carattere giuridico tanto che pratico, la Comunità deve prendere in considerazione un'azione su vasta scala, in tutti i campi d'azione possibili.

### **3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

#### **3.1. Base giuridica**

La materia trattata dalla presente proposta rientra nell'articolo 65 del trattato che istituisce la Comunità europea e la base giuridica di tale proposta è l'articolo 61, lettera c), di tale trattato.

L'articolo 65 conferisce alla Comunità competenze legislative concernenti la cooperazione giudiziaria nelle materie civili che presentino implicazioni transfrontaliere, per quanto necessario al corretto funzionamento del mercato interno.

Le misure qui previste rinviano a quelle espressamente menzionate nell'elenco (peraltro non esaustivo) dell'articolo 65: conflitti di leggi e competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni, eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile.

Le istituzioni comunitarie dispongono di una discrezionalità per stabilire se una misura sia necessaria al corretto funzionamento del mercato interno. La presente proposta agevola il corretto funzionamento del mercato interno, in quanto l'attuazione di un nuovo contesto giuridico destinato a rendere più efficace il recupero dei crediti alimentari contribuirà ad eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle persone che si trovano attualmente in difficoltà per il persistere di discrepanze tra gli Stati membri nel recupero dei crediti alimentari.

Per quanto riguarda la condizione relativa alle implicazioni transfrontaliere, la presente proposta contiene misure il cui oggetto è agevolare il rilascio di un titolo e la relativa esecuzione in situazioni che comprendono un elemento internazionale. Le norme che riguardano il conflitto di giurisdizioni e il conflitto di leggi per definizione riguardano situazioni internazionali, comprendenti elementi giuridici provenienti da vari paesi. Le disposizioni riguardanti il riconoscimento e la esecutività delle decisioni hanno lo scopo di permettere a una decisione emessa in uno Stato membro di ottenere automaticamente l'esecutività in qualsiasi Stato membro. Sono accessorie a tali disposizioni eventuali misure di armonizzazione minima di alcune norme processuali nazionali. Le misure di esecuzione prese in considerazione nella proposta hanno l'obiettivo di facilitare l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione presa in un altro Stato membro. Da ultimo, le disposizioni relative alla cooperazione e allo scambio di informazioni funzionano soltanto tra due Stati membri diversi.

Il presente regolamento sarà adottato secondo la procedura prevista all'articolo 67, paragrafo 2 del trattato, secondo il quale il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo. La Commissione ritiene infatti che, ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 5, secondo trattino, la presente proposta sia connessa al diritto di famiglia.

Tale interpretazione si impone giuridicamente, tenuto conto dei legami molto stretti che uniscono le obbligazioni alimentari al diritto di famiglia, ma è giocoforza constatare che tale classificazione non è priva di inconvenienti. Essa non prende sufficientemente in considerazione la natura ibrida del concetto di obbligazione alimentare – familiare per le sue radici, ma pecuniaria nella sua attuazione, come per qualsiasi credito.

Peraltro, fino ad oggi il legislatore comunitario ha ritenuto che le obbligazioni alimentari potessero essere regolate dal regime di diritto comune in materia di cooperazione giudiziaria civile, al di fuori della sfera del diritto di famiglia. Il regolamento Bruxelles I, che ricalca la struttura della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, esclude il diritto di famiglia ma conserva le obbligazioni alimentari nel suo ambito d'applicazione. Per contro, il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (in prosieguo "nuovo regolamento Bruxelles II")<sup>11</sup>, contempla una parte essenziale del diritto di famiglia (divorzio, responsabilità genitoriale), ma esclude le obbligazioni alimentari. Da ultimo, il regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati<sup>12</sup> (in prosieguo "regolamento TEE") riunisce i crediti alimentari ed è stato adottato secondo la procedura di codecisione.

La presente proposta si inserisce evidentemente in un contesto diverso, poiché tratta soltanto le obbligazioni alimentari, che costituivano in altri strumenti citati soltanto una parte accessoria del loro ambito d'applicazione. Di conseguenza la Commissione, in osservanza dei termini del trattato, può solo constatare che la proposta è connessa al diritto di famiglia e che esula pertanto dalla procedura di codecisione.

Gli inconvenienti precedentemente citati sarebbero evitabili se il Consiglio decidesse di reintegrare le obbligazioni alimentari nel regime di diritto comune. Conformemente all'articolo 67, paragrafo 2, secondo trattino del trattato, il Consiglio, deliberando all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, può infatti decidere di assoggettare tutti o parte dei settori contemplati dal titolo IV della terza parte del trattato alla procedura di cui all'articolo 251. È quindi possibile trasferire la materia delle obbligazioni alimentari dall'unanimità alla codecisione.

La Commissione invita il Consiglio a prendere una decisione in tal senso: essa sarebbe conforme sia alla natura particolare delle obbligazioni alimentari che al contesto legislativo nel quale la Comunità è intervenuta fino ad oggi in questo settore.

### **3.2. Proporzionalità e sussidiarietà**

Gli obiettivi della presente proposta non possono essere raggiunti dagli Stati membri. Le norme di competenza internazionale e di conflitti di legge, come anche le norme di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni, devono infatti essere uniformi per agevolare il funzionamento del mercato interno. Soltanto un'azione a livello comunitario è tale da garantire l'equivalenza delle norme applicabili, come già in precedenza con il regolamento Bruxelles I, per esempio. Ciò vale anche per le norme di cooperazione poiché tutte le autorità

---

<sup>11</sup> GU L 338 del 23 dicembre 2003, pagg. 1 – 29.

<sup>12</sup> GU L 143 del 30 aprile 2004, pagg. 15 – 39.



centrali designate devono essere assoggettate alle stesse obbligazioni di reciproca assistenza giudiziaria, all'interno dell'Unione europea.

La presente proposta è del tutto conforme al principio di proporzionalità in quanto si limita strettamente a quanto necessario per raggiungere i suoi obiettivi. Le norme di conflitti di legge, in particolare, permettono di evitare qualsiasi armonizzazione del diritto sostanziale. Le norme di competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni peraltro comportano scarse conseguenze per le norme processuali interne.

Dal punto di vista formale, la scelta di un regolamento si giustifica per vari motivi. Non può esser lasciata discrezionalità agli Stati membri non solo per quanto riguarda la determinazione delle norme di competenza internazionale, il cui obiettivo è quello di assicurare la certezza del diritto a favore dei cittadini e degli operatori economici, ma anche per quanto riguarda il procedimento di riconoscimento e di esecuzione che risponde a un imperativo di chiarezza e di omogeneità all'interno degli Stati membri. Ciò vale anche per le norme sui conflitti di legge. In effetti, la proposta stabilisce regole uniformi per la legge applicabile che sono precise e incondizionate e non necessitano nessuna misura di recepimento nel diritto interno. Se gli Stati membri disponessero invece di un margine di manovra per il recepimento di tali norme si reintrodurrebbe proprio quell'incertezza del diritto che la presente proposta ha la finalità di eliminare.

Più in generale, l'obiettivo di trasparenza riveste un'importanza capitale in questo settore e deve permettere di effettuare una lettura immediata e uniforme delle norme applicabili nella Comunità europea senza che sia necessario effettuare ricerche nelle disposizioni di un diritto nazionale che recepisce il contenuto dello strumento comunitario, là dove il diritto nazionale sarà molto spesso un diritto straniero per il cittadino interessato. Inoltre, la scelta del regolamento permetterà alla Corte di giustizia di assicurare un'applicazione uniforme delle sue disposizioni in tutti gli Stati membri.

### **3.3. Posizione del Regno-Unito, dell'Irlanda e della Danimarca.**

Il titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, nel quale rientra la materia contemplata dalla presente proposta di regolamento, non si applica al Regno Unito e all'Irlanda, salvo che tali Stati decidano di partecipare alle condizioni definite dal protocollo allegato al trattato.

Il titolo IV del trattato non si applica parimenti alla Danimarca in forza del protocollo che la riguarda.

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c) e l'articolo 67, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione<sup>13</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>14</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>15</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità si è data come obiettivo il mantenimento e lo sviluppo dell'Unione europea in quanto spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia all'interno del quale è garantita la libera circolazione delle persone. Per l'attuazione progressiva di questo spazio, la Comunità deve in particolare adottare le misure rientranti nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che sono necessarie al buon funzionamento del mercato interno.
- (2) A tal proposito, la Comunità ha già adottato, tra le altre misure, il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale<sup>16</sup>, il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale<sup>17</sup>, la decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale<sup>18</sup>, il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale<sup>19</sup>, il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e

---

<sup>13</sup> GU C del , pag. .

<sup>14</sup> GU C del , pag. .

<sup>15</sup> GU C del , pag. .

<sup>16</sup> GU L 160 del 30.6.2000, pag. 37.

<sup>17</sup> GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

<sup>18</sup> GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.

<sup>19</sup> GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1.

all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000<sup>20</sup>, e il regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati<sup>21</sup>.

- (3) Il Consiglio europeo riunitosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999 ha raccomandato l'istituzione di specifiche norme procedurali comuni speciali per semplificare e accelerare la composizione delle cause transfrontaliere riguardanti in particolare i crediti alimentari. Ha quindi raccomandato di eliminare le misure intermedie necessarie per permettere il riconoscimento e l'esecuzione nello Stato richiesto di una decisione emessa in un altro Stato membro.
- (4) Un programma di misure sull'attuazione del principio di riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale, comune alla Commissione e al Consiglio, è stato adottato il 30 novembre 2000<sup>22</sup>.
- (5) Il Consiglio europeo, nella riunione tenutasi a Bruxelles il 4 e 5 novembre 2004, ha adottato un nuovo programma, cosiddetto "programma dell'Aia", intitolato: "rafforzare la libertà, la sicurezza e la giustizia nell'Unione europea".
- (6) Il 2 e 3 giugno 2005 il Consiglio e la Commissione hanno adottato un piano d'azione comune che traduce il programma dell'Aia in azioni concrete e menziona la necessità di adottare proposte sulle obbligazioni alimentari.
- (7) Occorre consentire a un creditore di alimenti di ottenere agevolmente in uno Stato membro una decisione che sarà automaticamente esecutiva in qualsiasi altro Stato membro e la cui esecuzione sarà semplificata e accelerata.
- (8) Per raggiungere tale obiettivo e garantire ai cittadini un migliore accesso alle norme giuridiche applicabili è opportuno riunire in un solo strumento tutte le misure necessarie al recupero delle obbligazioni alimentari all'interno della Comunità. È pertanto opportuno che il presente regolamento comprenda disposizioni sui conflitti di giurisdizione, sui conflitti di legge, sull'esecutività e l'esecuzione delle decisioni straniere e la cooperazione.
- (9) L'ambito d'applicazione del regolamento deve estendersi a tutte le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti familiari o rapporti che producono effetti simili, e ciò al fine di garantire la parità di trattamento tra tutti i creditori di alimenti.
- (10) Le norme relative alla competenza internazionale differiscono in parte da quelle attualmente applicabili, come risultano dal regolamento (CE) n. 44/2001. Per garantire al meglio la difesa degli interessi dei creditori di alimenti e favorire una buona amministrazione della giustizia all'interno dell'Unione europea, tali norme devono essere chiarite e contemplare tutte le ipotesi nelle quali esiste un nesso sufficiente tra la situazione delle parti e uno Stato membro. La residenza abituale del convenuto in uno Stato non membro dell'Unione europea non deve più essere una causa di

---

<sup>20</sup> GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1.

<sup>21</sup> GU L 143 del 30.4.2004, pag. 15.

<sup>22</sup> GU C 12 del 15 gennaio 2001.

esclusione dalle norme comunitarie e non deve essere più previsto alcun rinvio alla legge nazionale.

- (11) Le parti devono poter scegliere di comune accordo il tribunale competente, salvo il caso in cui si tratti di obbligazioni alimentari per un figlio minore, al fine di assicurare la protezione della “parte debole”.
- (12) Occorre mantenere un meccanismo chiaro ed efficace per risolvere i casi di litispendenza e di connessione.
- (13) Le norme sui conflitti di legge devono applicarsi soltanto alle obbligazioni alimentari e non devono stabilire la legge applicabile all’accertamento dei rapporti familiari sui quali si fondano le obbligazioni alimentari.
- (14) La legge del paese della residenza abituale del creditore di alimenti deve restare predominante, come negli strumenti internazionali esistenti, ma la legge dello Stato in cui si svolge il procedimento (*lex fori*) deve venire al secondo posto, poiché spesso non permette in questo settore particolare di risolvere le controversie in modo più semplice, rapido e meno costoso.
- (15) Quando nessuna delle due leggi citate permette al creditore di ottenere alimenti dal debitore deve rimanere possibile applicare la legge di un altro paese con il quale l’obbligo alimentare presenta legami stretti. In particolare può trattarsi, ma non solo, del paese della nazionalità comune delle parti.
- (16) Le parti devono essere autorizzate, a certe condizioni, a scegliere la legge applicabile. Pertanto devono poter scegliere la *lex fori* per le esigenze processuali. Inoltre, devono poter accordarsi sulla legge applicabile con accordi preliminari a qualsiasi controversia, ma soltanto quando si tratta di obbligazioni alimentari diverse da quelle dovute a minori o ad adulti vulnerabili ; la loro scelta deve peraltro limitarsi solo a determinate leggi.
- (17) Il debitore dev’essere tutelato nei confronti della legge designata nelle ipotesi in cui il rapporto di famiglia che giustifica l’ottenimento degli alimenti non sia unanimemente considerato degno di essere privilegiato. In particolare questo potrebbe essere il caso dei rapporti tra collaterali o affini, delle obbligazioni alimentari dei discendenti rispetto agli ascendenti, o del mantenimento del dovere di assistenza dopo lo scioglimento del matrimonio.
- (18) Le decisioni emesse in uno Stato membro in materia di obbligazioni alimentari devono essere riconosciute e possedere forza esecutiva in tutti gli altri Stati membri senza che sia richiesta alcuna procedura. Per eliminare qualsiasi misura intermedia occorre realizzare un’armonizzazione minima delle norme processuali. Quest’ultima deve garantire il rispetto dei requisiti di un processo equo secondo norme comuni in tutti gli Stati membri.
- (19) Una volta emessa in uno Stato membro, una decisione in materia di obbligazioni alimentari deve poter essere eseguita rapidamente ed efficacemente in qualsiasi altro Stato membro. I creditori di alimenti devono beneficiare in particolare di prelievi alla fonte effettuati sugli stipendi e i conti bancari dei debitori.

- (20) Gli atti autentici e gli accordi tra le parti esecutivi in uno Stato membro devono essere equiparati a decisioni.
- (21) Occorre istituire autorità centrali negli Stati membri che cooperino, sia in generale che in singoli casi, per agevolare il recupero delle obbligazioni alimentari. Esse devono scambiare informazioni per localizzare i debitori e valutare beni e risorse, rispettando pienamente tutte le esigenze relative alla tutela delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, conformemente alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati<sup>23</sup>.
- (22) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare mira a garantire il pieno rispetto della vita privata e della vita familiare, la protezione dei dati di carattere personale, il rispetto dei diritti del bambino e un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, conformemente agli articoli 7, 8, 24 e 47 della Carta.
- (23) Conformemente all'articolo 2 della decisione del Consiglio 1999/468/CE, del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione<sup>24</sup>, occorre che le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento siano emanate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della richiamata decisione.
- (24) Il presente regolamento deve sostituire gli strumenti comunitari adottati precedentemente aventi lo stesso ambito. Inoltre, deve prevalere sugli altri strumenti internazionali applicabili in materia tra gli Stati membri, per unificare e semplificare le norme giuridiche in vigore.
- (25) Dato che gli obiettivi dell'azione prevista attuare cioè una serie di misure che permettono di garantire il recupero effettivo dei crediti alimentari all'interno dell'Unione europea, non possono essere realizzati sufficientemente dagli Stati membri e possono pertanto essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità come enunciato al suddetto articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.
- (26) [Il Regno Unito e l'Irlanda, in forza dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, hanno notificato che desiderano di partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.]
- (27) La Danimarca, conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione del presente regolamento, che pertanto non la vincola e non è ad essa applicabile,

---

<sup>23</sup> GU L 281 del 23.11.1995, pagg. 31 – 50.

<sup>24</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Capo I**

### **Ambito d'applicazione e definizioni**

#### *Articolo 1*

##### *Ambito d'applicazione*

1. Il presente regolamento si applica alle obbligazioni alimentari derivanti dai rapporti familiari o dai rapporti che, in forza della legge ad essi applicabile, producono effetti simili.
2. Nel presente regolamento, con Stato membro si intendono tutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca [, del Regno Unito e dell'Irlanda].

#### *Articolo 2*

##### *Definizioni*

Ai fini del presente regolamento si intende per :

- (1) “autorità giurisdizionale”, tutte le autorità competenti degli Stati membri in materia di obbligazioni alimentari ;
- (2) “giudice”, il giudice o il titolare di competenze equivalenti a quelle del giudice in materia di obbligazioni alimentari;
- (3) “decisione”, la decisione in materia di obbligazioni alimentari emessa da un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, a prescindere dalla denominazione usata, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o ordine di esecuzione, nonché la liquidazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere;
- (4) “atto autentico”:
  - a) un atto redatto o registrato formalmente come atto autentico in materia di obbligazioni alimentari e la cui autenticità:
    - (i) riguarda la firma e il contenuto dell'atto autentico, e
    - (ii) è stata stabilita da un'autorità pubblica o qualsiasi altra autorità legittimata in tal senso dallo Stato membro d'origine ; o
  - b) una convenzione conclusa con autorità amministrative o da queste autenticata in materia di obbligazioni alimentari.

- (5) “Stato membro d’origine” lo Stato membro nel quale è emessa la decisione da eseguire;
- (6) “Stato membro dell’esecuzione” lo Stato membro nel quale è richiesta l’esecuzione della decisione;
- (7) “autorità giurisdizionale d’origine”, l’autorità giurisdizionale che ha emesso la decisione da eseguire;
- (8) “creditore”, qualsiasi persona fisica a cui sono dovuti o si presume siano dovuti alimenti;
- (9) “debitore”, qualsiasi persona fisica che deve corrispondere alimenti o alla quale sono richiesti alimenti.

## **Capo II**

### **Competenza**

#### *Articolo 3*

##### *Competenza generale*

Sono competenti a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri:

- a) l’autorità giurisdizionale del luogo ove il convenuto risiede abitualmente, o
- b) l’autorità giurisdizionale del luogo ove il creditore risiede abitualmente, o
- c) l’autorità giurisdizionale competente a conoscere un’azione relativa allo stato delle persone quando la domanda relativa all’obbligazione alimentare è accessoria a quell’azione, salvo che tale competenza sia fondata soltanto sulla nazionalità di una delle parti, o
- d) l’autorità giurisdizionale competente a conoscere un’azione relativa alla responsabilità genitoriale, ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/2003, quando la domanda relativa all’obbligazione alimentare è accessoria a quell’azione.

#### *Articolo 4*

##### *Deroga della competenza*

1. Qualora le parti, di cui una almeno risiede abitualmente nel territorio di uno Stato membro, abbiano convenuto che una o più autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti a conoscere controversie attuali o future in materia di obbligazioni alimentari, sono competenti l’autorità giurisdizionale o le autorità

giurisdizionali di quello Stato membro. Questa competenza è esclusiva, salvo che esista una convenzione contraria delle parti.

2. La clausola attributiva di competenza dev'essere conclusa per iscritto. La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole della clausola attributiva di competenza.
3. Nel caso in cui tale clausola sia conclusa da parti che non risiedono abitualmente nel territorio di uno Stato membro, le autorità giurisdizionali degli altri Stati membri non possono conoscere di una controversia fintanto che l'autorità giurisdizionale o le autorità giurisdizionali designate non si sono dichiarate incompetenti.
4. Il presente articolo non si applica nelle controversie concernenti un'obbligazione alimentare relativa a un minore di diciotto anni.

#### *Articolo 5*

##### *Competenza fondata sulla comparizione del convenuto*

In tutti gli altri casi in cui la competenza non risulta dagli articoli 3 e 4, è competente il giudice di uno Stato membro dinanzi al quale compare il convenuto. Tale norma non è applicabile se la comparizione è intesa a contestare la competenza o nel caso in cui esista un'altra autorità giurisdizionale esclusivamente competente in forza dell'articolo 4.

#### *Articolo 6*

##### *Competenze residuali*

Ove nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente in forza degli articoli da 3 a 5, sono competenti le seguenti autorità giurisdizionali:

- a) le autorità giurisdizionali dello Stato membro della nazionalità comune del creditore e del debitore ; o
- b) quando si tratta di obbligazioni alimentari tra coniugi o ex-coniugi, le autorità giurisdizionali dello Stato membro sul cui territorio si trova l'ultima residenza abituale comune dei coniugi, qualora tale residenza abituale sia stata stabilita meno di un anno prima dell'introduzione della domanda.

#### *Articolo 7*

##### *Litispendenza*

1. Ove diverse domande riguardanti la stessa obbligazione alimentare siano presentate dinanzi alle autorità giurisdizionali di diversi Stati membri, l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio il giudizio finché sia accertata la competenza del tribunale adito per primo.



2. Ove sia accertata la competenza del giudice adito per primo, il giudice successivamente adito si dichiara incompetente.

### *Articolo 8*

#### *Connessione*

1. Nel caso in cui domande connesse siano pendenti dinanzi ad autorità giurisdizionali di diversi Stati membri, l'autorità giurisdizionale successivamente adita può sospendere il giudizio.
2. Nel caso in cui tali domande siano pendenti in primo grado, l'autorità giurisdizionale successivamente adita può parimenti dichiararsi incompetente, su richiesta di una delle parti, a condizione che il giudice adito per primo sia competente a conoscere le domande in questione e il proprio ordinamento giuridico prevede la riunione delle cause.
3. Ai sensi del presente articolo, sono connesse le domande aventi un nesso così stretto che vi sia interesse a istruirle e a giudicare contemporaneamente per evitare soluzioni che potrebbero essere inconciliabili qualora le cause fossero giudicate separatamente.

### *Articolo 9*

#### *Ricorso ad un'autorità giurisdizionale*

Ai fini del presente capo, si ritiene adita un'autorità giurisdizionale:

- a) alla data in cui l'atto introduttivo del giudizio o atto equivalente è depositato presso l'autorità giurisdizionale, a condizione che l'attore abbia provveduto in seguito ad adottare le misure che era tenuto a prendere affinché l'atto fosse notificato o comunicato o al convenuto, o
- b) qualora l'atto debba essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso l'autorità giurisdizionale, alla data nella quale è ricevuto dall'autorità incaricata della notifica o della comunicazione, a condizione che l'attore non abbia ommesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l'atto fosse depositato presso l'autorità giurisdizionale.

### *Articolo 10*

#### *Misure provvisorie e conservative*

Le misure provvisorie o conservative previste dalla legge di uno Stato membro possono essere richieste alle autorità giudiziarie di quello Stato, anche se, in forza del presente regolamento, è competente l'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro nel merito.

## *Articolo 11*

### *Verifica della competenza*

L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro adita per una causa allorché la sua competenza non è fondata ai sensi del presente regolamento si dichiara d'ufficio incompetente.

## **Capo III**

### **Legge applicabile**

## *Articolo 12*

### *Assenza di effetti sull'esistenza dei rapporti familiari*

Le disposizioni del presente capo stabiliscono soltanto la legge applicabile alle obbligazioni alimentari e non pregiudicano la legge applicabile a uno dei rapporti di cui all'articolo 1.

## *Articolo 13*

### *Norme di base*

1. La legge del paese nel quale il creditore risiede abitualmente disciplina le obbligazioni alimentari.
2. La lex fori si applica:
  - a) qualora in forza della legge designata ai sensi del paragrafo 1 il creditore non possa ottenere alimenti dal debitore o
  - b) qualora il creditore lo richieda e si tratti della legge del paese nel quale il debitore risiede abitualmente.
3. Se nessuna delle leggi designate conformemente ai paragrafi precedenti permette al creditore di ottenere alimenti dal debitore e qualora risulti dal complesso delle circostanze che l'obbligazione alimentare presenta collegamenti stretti con un altro paese, in particolare quello della nazionalità comune del creditore e del debitore, si applica la legge del paese con il quale l'obbligazione alimentare presenta collegamenti stretti.

## *Articolo 14*

### *Scelta della legge*

Nonostante l'articolo 13, il creditore e il debitore possono:

- a) designare la *lex fori* per le esigenze di una procedura, espressamente o in qualsiasi altro modo inequivocabile al momento della presentazione della domanda;
- b) accordarsi in qualsiasi momento per iscritto sulla legge applicabile, salvo che si tratti di un'obbligazione alimentare a favore di un minore di 18 anni o di un adulto che, a causa di un'alterazione o di un'insufficienza delle facoltà personali, non è in grado di curare i suoi interessi (in prosieguo "adulto vulnerabile"), e a condizione che designino soltanto una delle seguenti leggi:
  - (i) la legge nazionale comune al momento della designazione;
  - (ii) la legge del paese della loro residenza abituale comune o del paese nel quale il creditore o il debitore risiedano abitualmente al momento della designazione;
  - (iii) la legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali al momento della designazione quando si tratta di un'obbligazione alimentare tra due persone che sono state sposate o che hanno avuto una relazione che secondo la legge applicabile produca effetti simili.

## *Articolo 15*

### *Non applicazione della legge designata su richiesta del debitore*

1. Per le obbligazioni alimentari diverse da quelle nei confronti di minori e adulti vulnerabili e tra coniugi o ex coniugi, il debitore può opporre alla pretesa del creditore l'assenza di obbligazione alimentare nei suoi confronti ai sensi della legge nazionale comune o, in difetto di nazionalità comune, secondo la legge del paese nel quale risiede abitualmente.
2. Per le obbligazioni alimentari tra coniugi o ex-coniugi il debitore può opporre alla pretesa del creditore l'assenza di obbligazioni alimentari nei suoi confronti secondo la legge del paese con il quale il matrimonio presenta i collegamenti più stretti.

## *Articolo 16*

### *Istituzione pubblica*

Il diritto di un'istituzione pubblica di chiedere il rimborso della prestazione fornita al creditore è subordinato alla legge che disciplina l'istituzione.

## *Articolo 17*

### *Settore della legge applicabile*

1. La legge applicabile a una obbligazione alimentare stabilisce in particolare :
  - (a) l'esistenza e la portata dei diritti del creditore, e nei confronti di chi può esercitarli;
  - (b) in qual misura il creditore può chiedere alimenti retroattivamente;
  - (c) il metodo di calcolo e d'indicizzazione dell'obbligazione alimentare;
  - (d) la prescrizione e i termini per avviare un'azione;
  - (e) il diritto dell'istituzione pubblica che ha fornito alimenti al creditore di ottenere il rimborso della sua prestazione e i limiti dell'obbligazione del debitore.
2. Qualunque sia il contenuto della legge applicabile, occorre tener conto delle esigenze del creditore e delle risorse del debitore nel determinare l'importo della prestazione alimentare.

## *Articolo 18*

### *Applicazione della legge di uno Stato non membro*

La legge designata dal presente regolamento si applica anche se non è la legge di uno Stato membro.

## *Articolo 19*

### *Rinvio*

1. Fatto salvo il paragrafo 2, quando il presente regolamento prescrive l'applicazione della legge di un paese, esso si riferisce alla normativa in vigore in quel paese, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato.
2. Quando il presente regolamento prescrive l'applicazione della legge di uno Stato non membro e le norme di diritto internazionale privato di quello Stato designano la legge di un altro paese, l'autorità giurisdizionale adita applica la legge nazionale.

## *Articolo 20*

### *Ordine pubblico*

L'applicazione di una disposizione della legge designata dal presente regolamento può essere esclusa soltanto se manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro. Tuttavia, l'applicazione di una disposizione della legge di uno Stato membro designata dal presente regolamento non può essere esclusa in base a quanto sopra.

## *Articolo 21*

### *Sistemi non unificati*

Quando uno Stato comprende più unità territoriali ciascuna con una propria normativa in materia di obbligazioni alimentari, ogni unità territoriale viene considerata come un paese ai fini della determinazione della legge applicabile in base al presente regolamento.

## **Capo IV**

### **Norme procedurali comuni**

## *Articolo 22*

### *Comunicazione o notifica*

1. In un procedimento dinanzi a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, l'atto introduttivo del giudizio o atto equivalente è notificato o comunicato al convenuto in uno dei modi seguenti:
  - a) comunicazione o notifica a mani del destinatario, il quale firma una relata di notifica con la data di ricevimento;
  - b) comunicazione o notifica a mani per mezzo di un documento sottoscritto dalla persona competente che ha provveduto alla comunicazione o alla notifica, specificando che il destinatario ha ricevuto l'atto o ha rifiutato di riceverlo senza motivi legittimi, e la data in cui l'atto è stato comunicato o notificato;
  - c) comunicazione o notifica per posta, con il destinatario che firma e rinvia una relata di notifica con la data di ricevimento;
  - d) comunicazione o notifica con mezzi elettronici come il fax o l'e-mail, con il destinatario che firma e rinvia una relata di notifica con la data di ricevimento.

2. Il convenuto dispone di un termine non inferiore a 30 giorni per preparare la difesa, a partire dal ricevimento dell'atto notificato o comunicato conformemente al paragrafo 1.
3. Gli Stati membri informano la Commissione, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, delle forme di notifica e di comunicazione applicabili. Essi comunicano alla Commissione tutte le modifiche apportate a queste informazioni.

La Commissione mette tali informazioni a disposizione del pubblico.

### *Articolo 23*

#### *Verifica della ricevibilità*

1. Nel caso in cui il difensore che risiede abitualmente nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è stata avviata l'azione non compaia, l'autorità giurisdizionale competente è tenuta a sospendere il giudizio finché non sia accertato che il convenuto è stato messo nelle condizioni di ricevere l'atto introduttivo o atto equivalente conformemente all'articolo 22, o che siano stati effettuati tutti gli adempimenti del caso.
2. Nel caso in cui il convenuto che risiede abitualmente nel territorio di uno Stato non membro non compaia, l'autorità giurisdizionale competente è tenuta a sospendere il giudizio finché non sia accertato che il convenuto è stato messo nelle condizioni di ricevere l'atto introduttivo o atto equivalente in tempo utile per preparare la difesa, o che siano stati effettuati tutti gli adempimenti in tal senso.
3. L'articolo 15 della convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 sulla notificazione e sulla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari, in materia civile o commerciale si applica qualora sia stato necessario trasmettere l'atto introduttivo o atto equivalente in esecuzione della suddetta convenzione.

### *Articolo 24*

#### *Decisione e riesame*

1. Quando il convenuto non è comparso e
  - a) non è accertato che abbia ricevuto l'atto introduttivo o atto equivalente, o
  - b) non ha potuto contestare il credito alimentare per causa di forza maggiore o per circostanze straordinarie indipendenti dalla sua volontà,una decisione può essere emessa ma il convenuto ha il diritto di chiederne il riesame all'autorità giurisdizionale d'origine.
2. Il termine per chiedere il riesame decorre dal giorno in cui viene accertato che il convenuto ha avuto conoscenza della decisione ed è stato posto nelle condizioni di

agire, e, al più tardi dal giorno in cui l'autorità competente per l'esecuzione l'ha informato di tale decisione. Il termine non può essere inferiore a 20 giorni.

3. La domanda di riesame sospende tutte le misure esecutive avviate in uno Stato membro.

## **Capo V**

### **Esecutività delle decisioni**

#### *Articolo 25*

##### *Esecutività*

La decisione emessa in uno Stato membro e in quello esecutiva è riconosciuta ed è esecutiva in un altro Stato membro senza che sia necessaria alcuna dichiarazione che riconosca l'esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.

#### *Articolo 26*

##### *Esecuzione provvisoria*

La decisione emessa in uno Stato membro è esecutiva di diritto nonostante le possibilità di ricorso previste dal diritto nazionale. Non si può imporre la costituzione di una garanzia.

## **Capo VI**

### **Esecuzione**

#### *Articolo 27*

##### *Procedimento d'esecuzione*

Fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento, il procedimento d'esecuzione delle decisioni emesse in un altro Stato membro è disciplinato dal diritto dello Stato membro dell'esecuzione.

## *Articolo 28*

### *Documenti*

La parte che chiede, in uno Stato membro, il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro produce una copia conforme di quest'ultima che soddisfi i requisiti necessari per la sua autenticità, e un estratto redatto dall'autorità competente utilizzando modulo ripreso all'allegato I del presente regolamento.

Le autorità competenti dello Stato membro dell'esecuzione non possono esigerne la traduzione.

## *Articolo 29*

### *Assistenza giudiziaria*

Il ricorrente che nello Stato membro d'origine ha beneficiato in tutto o in parte dell'assistenza giudiziaria o dell'esenzione dalle spese beneficia, nel procedimento d'esecuzione, dell'assistenza più favorevole o dell'esenzione più ampia prevista dal diritto dello Stato membro d'esecuzione.

## *Articolo 30*

### *Cauzione e deposito*

Non si possono imporre cauzioni né depositi, sotto qualsiasi denominazione, in ragione della qualità di straniero o per difetto di domicilio o di residenza nel paese, alla parte che chiede l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro.

## *Articolo 31*

### *Legalizzazione o formalità analoga*

Non è richiesta nessuna legalizzazione o formalità analoga per i documenti di cui all'articolo 28.

## *Articolo 32*

### *Assenza di revisione nel merito*

1. In nessun caso una decisione emessa in uno Stato membro può essere oggetto di una revisione nel merito in un altro Stato membro nel corso di un procedimento d'esecuzione.



2. Tuttavia, l'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione può decidere di sua iniziativa di limitare l'esecuzione della decisione dell'autorità giurisdizionale d'origine a una parte soltanto del credito alimentare, qualora l'esecuzione totale dovesse interessare una parte impignorabile dei beni del debitore, secondo la legge dello Stato membro dell'esecuzione.

### *Articolo 33*

#### *Diniego o sospensione dell'esecuzione*

Il diniego o la sospensione, totale o parziale, dell'esecuzione della decisione dell'autorità giurisdizionale d'origine, possono essere decisi su richiesta del debitore solo nei casi seguenti:

- a) il debitore eccepisce nuove circostanze o circostanze sconosciute all'autorità giurisdizionale d'origine quando quest'ultima ha emesso la decisione;
- b) il debitore ha chiesto il riesame della decisione dell'autorità giurisdizionale d'origine conformemente all'articolo 24 e non è stata ancora adottata un'ulteriore decisione;
- c) il debitore ha già saldato il debito;
- d) il diritto di ottenere l'esecuzione della decisione dell'autorità giurisdizionale d'origine è del tutto o in parte prescritto;
- e) la decisione dell'autorità giurisdizionale d'origine è incompatibile con una decisione emessa nello Stato membro dell'esecuzione o che ha i requisiti necessari al suo riconoscimento nello Stato membro dell'esecuzione.

### *Articolo 34*

#### *Ordine di prelievo automatico mensile*

1. Su richiesta del creditore, l'autorità giurisdizionale d'origine può emettere un ordine di prelievo automatico mensile destinato, in un altro Stato membro, al datore di lavoro del debitore o all'istituto bancario nel quale il debitore è titolare di un conto. L'ordine di prelievo automatico mensile nello Stato membro destinatario ha la stessa esecutività della decisione, conformemente agli articoli 25 e 26.
2. Un ordine di prelievo automatico mensile può essere emesso soltanto se la decisione è stata notificata o comunicata al convenuto in uno dei modi previsti all'articolo 22.
3. La domanda e l'ordine di prelievo automatico mensile sono conformi ai moduli di cui all'allegato III del presente regolamento.
4. L'ordine di prelievo automatico mensile è notificato dall'autorità giurisdizionale d'origine, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno:

- a) al datore di lavoro del debitore o a un istituto bancario presso il quale il debitore è titolare di un conto corrente, e
  - b) entro cinque giorni al debitore, con la decisione dell'autorità giurisdizionale d'origine e la nota informativa conforme al modulo di cui all'allegato III bis del presente regolamento.
5. Non appena ricevuto l'ordine di prelievo mensile, il destinatario provvede al primo prelievo. Ove si trovi nell'impossibilità assoluta di effettuare tali prelievi, ne informa l'autorità giurisdizionale entro i 30 giorni seguenti la ricevuta di ritorno o l'ultimo prelievo.
  6. Il debitore nei confronti del quale è emesso un ordine di prelievo automatico è tenuto a informare il creditore e l'autorità giurisdizionale di qualsiasi cambiamento di datore di lavoro o di conto bancario.

### *Articolo 35*

#### *Ordine di sequestro temporaneo di un conto bancario*

1. Un creditore può chiedere all'autorità giurisdizionale adita nel merito di emettere un ordine di sequestro temporaneo di un conto bancario destinato, in un altro Stato membro, all'istituto bancario nel quale il debitore è titolare di un conto bancario. La domanda e l'ordine di sequestro temporaneo di un conto bancario sono conformi ai moduli di cui all'allegato IV del presente regolamento.
2. L'autorità giurisdizionale si pronuncia entro otto giorni su domanda del creditore, senza preavvisare il debitore della presentazione di tale domanda e senza dargli la possibilità di essere ascoltato. Essa emette l'ordine di sequestro temporaneo quando ritiene che la domanda del creditore non sia manifestamente priva di fondamento e sussista un serio rischio di inadempimento da parte del debitore.
3. Un ordine di sequestro temporaneo:
  - a) viene notificato dall'autorità giurisdizionale con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'istituto bancario nel quale il debitore è titolare di un conto corrente;
  - b) ha come effetto, dal momento del ricevimento, di vietare qualsiasi movimento sul conto bancario che renda impossibile il pagamento, da parte del titolare, della somma stabilita nell'ordine di sequestro temporaneo.
4. Il creditore e il debitore vengono preavvisati dall'autorità giurisdizionale dell'emissione di un ordine di sequestro temporaneo con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, una volta che tale ordine abbia prodotto l'effetto descritto al paragrafo 3, lettera b).
5. Il debitore può chiedere la revoca dell'ordine di sequestro temporaneo all'autorità giurisdizionale che lo ha emesso; quest'ultima si pronuncia entro 8 giorni. L'autorità

giurisdizionale può accogliere la domanda eventualmente imponendo al debitore la costituzione di una garanzia.

6. L'ordine di sequestro temporaneo cessa di produrre effetti non appena l'autorità giurisdizionale ordina la revoca o qualora non si sia pronunciata entro otto giorni, e comunque quando si pronuncia nel merito. L'ordine di sequestro temporaneo può altresì essere sostituito da un ordine di prelievo automatico mensile dal momento in cui venga emessa una decisione nel merito, se il creditore ne ha fatto domanda, ai sensi dell'articolo 34.

La decisione che pone fine all'ordine di sequestro temporaneo viene notificata dall'autorità giurisdizionale all'istituto bancario, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

#### *Articolo 36*

##### *Graduatoria dei crediti alimentari*

I crediti alimentari sono saldati precedentemente a tutti gli altri debiti del debitore, compresi quelli derivanti dalle spese d'esecuzione delle decisioni.

## **Capo VII**

### **Atti autentici e accordi**

#### *Articolo 37*

##### *Esecutività degli atti autentici e degli accordi*

Conformemente all'articolo 25, gli atti autentici registrati ed esecutivi in uno Stato membro, e gli accordi tra le parti esecutivi in uno Stato membro, sono riconosciuti e hanno la stessa esecutività delle decisioni.

#### *Articolo 38*

##### *Esecuzione degli atti autentici e degli accordi*

1. Le disposizioni di cui al capo VI sono applicabili, se del caso, al riconoscimento e all'esecuzione degli atti autentici e degli accordi tra le parti esecutivi. L'autorità competente di uno Stato membro nel quale un atto autentico o un accordo tra le parti è esecutivo rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un estratto dell'atto utilizzando il modulo di cui all'allegato II del presente regolamento.

2. Il creditore che intenda beneficiare delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 35 può rivolgersi all'autorità giurisdizionale del luogo della sua residenza abituale.

## **Capo VIII**

### **Cooperazione**

#### *Articolo 39*

##### *Autorità centrali*

1. Ciascuno Stato membro designa una o più autorità centrali incaricate di assisterlo nell'applicazione del presente regolamento e ne precisa gli affidamenti territoriali o materiali.
2. Quando uno Stato membro ha designato varie autorità centrali, in linea di massima le comunicazioni sono inviate all'autorità centrale competente. Nel caso in cui una comunicazione sia inviata a un'autorità centrale non competente, questa la trasmette all'autorità centrale competente e ne informa il mittente.
3. Gli Stati membri notificano alla Commissione entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento:
  - a) nomi, indirizzi e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate conformemente al presente articolo;
  - b) le lingue accettate per le comunicazioni inviate alle autorità centrali.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi modifica apportata a tali informazioni.

La Commissione mette tali informazioni a disposizione del pubblico.

#### *Articolo 40*

##### *Funzioni generali*

Le autorità centrali comunicano informazioni sulle legislazioni e sulle procedure nazionali in materia di obbligazioni alimentari e adottano misure per migliorare l'applicazione del presente regolamento e rafforzare la loro cooperazione. Viene utilizzata a tal fine la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con la decisione 2001/470/CE.

## *Articolo 41*

### *Cooperazione nell'ambito di controversie specifiche*

1. Le autorità centrali cooperano nell'ambito di determinate controversie per realizzare gli obiettivi del presente regolamento. A tal fine, direttamente o per il tramite dei poteri pubblici o altri organismi prendono tutte le misure adeguate per:
  - a) raccogliere e scambiare informazioni:
    - (i) sulla situazione del creditore e del debitore, facendo riferimento in particolare agli articoli da 44 a 47,
    - (ii) su qualsiasi procedimento in corso, o
    - (iii) su qualsiasi decisione emessa;
  - b) fornire informazioni e assistenza ai creditori parti in causa in un procedimento sul loro territorio;
  - c) facilitare la conclusione di accordi tra creditori e debitori, ricorrendo alla mediazione o ad altri mezzi, e facilitare a tal fine la cooperazione transfrontaliera.
2. Nel caso lo richieda, il creditore residente abitualmente in uno Stato membro è rappresentato:
  - a) dall'autorità centrale dello Stato membro sul cui territorio si trova l'autorità giurisdizionale adita per una domanda in materia di obbligazioni alimentari, o
  - b) dall'autorità centrale dello Stato membro dell'esecuzione.

Ai fini del presente paragrafo, la rappresentanza comprende l'insieme delle procedure che permettono di ottenere una decisione e il recupero effettivo di un credito alimentare.

## *Articolo 42*

### *Metodo di lavoro*

1. Può presentare domanda di assistenza in forza dell'articolo 41 il creditore che agisce direttamente o per il tramite dell'autorità centrale dello Stato membro nel quale risiede abitualmente.

Il creditore può depositare la domanda presso l'autorità giurisdizionale del luogo della residenza abituale, la quale prende le misure necessarie per garantirne la trasmissione e l'esecuzione, di concerto con l'autorità centrale dello Stato membro alla quale fa capo.

2. La domanda di assistenza è corredata di tutte le informazioni disponibili che possono facilitarne l'esecuzione.
3. Fatto salvo il paragrafo 4, l'assistenza fornita dalle autorità centrali, dai poteri pubblici e altri organismi conformemente all'articolo 41 e dalle persone designate da tali autorità, è gratuita.
4. Al creditore può essere richiesta una partecipazione alle spese di rappresentanza sostenute conformemente all'articolo 41, paragrafo 2. Tuttavia, non può essere chiesto alcun contributo a un creditore che nello Stato membro nel quale risiede abitualmente soddisfa le condizioni per avvalersi dell'assistenza giudiziaria.
5. Ciascuna autorità centrale sostiene le proprie spese.

### *Articolo 43*

#### *Riunioni*

1. Le autorità centrali, si riuniscono regolarmente per facilitare l'applicazione del presente regolamento.
2. Le riunioni sono convocate conformemente alla decisione 2001/470/CE relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

### *Articolo 44*

#### *Accesso alle informazioni*

1. Le autorità centrali danno accesso alle informazioni che permettono di facilitare il recupero dei crediti alimentari alle condizioni previste nel presente capitolo. Tali informazioni sono fornite ai seguenti scopi:
  - a) localizzare il debitore;
  - b) stimare il patrimonio del debitore, in particolare l'importo e la natura del suo reddito;
  - c) identificare il datore di lavoro del debitore;
  - d) identificare i conti bancari di cui il debitore è titolare.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono quanto meno quelle in possesso delle amministrazioni e autorità competenti, negli Stati membri, per i seguenti settori:
  - a) imposte e tasse;
  - b) previdenza sociale, compresa la riscossione dei contributi previdenziali dei datori di lavoro per lavoratori dipendenti,

- c) registri dell'anagrafe;
  - d) registri di conservatoria;
  - e) immatricolazione dei veicoli a motore;
  - f) banche centrali.
3. L'accesso alle informazioni menzionate nel presente articolo non può comportare in nessun caso, la creazione di nuovi schedari in uno Stato membro.

#### *Articolo 45*

##### *Trasmissione delle informazioni*

1. Il creditore può rivolgersi all'autorità centrale richiedente dello Stato membro nel quale risiede abitualmente per il tramite dell'autorità giurisdizionale del luogo della residenza abituale, la quale trasmette la domanda se la ritiene conforme alle condizioni previste nel presente capo.
  2. Un'autorità centrale presenta una richiesta di comunicazione di informazioni a un'altra autorità centrale per mezzo del modulo di cui all'allegato V del presente regolamento.
  3. La richiesta di informazioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera a) può essere presentata in qualsiasi momento. La richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, lettera b), c) e d) può essere presentata quando il creditore può produrre un estratto della decisione in forza dell'articolo 28, o un estratto dell'atto in forza dell'articolo 38, paragrafo 1.
  4. Oltre al modulo di cui al paragrafo 1, l'autorità centrale richiedente può chiedere all'autorità centrale richiedente documenti complementari per conseguire uno degli obiettivi di cui all'articolo 44, paragrafo 1.
  5. È prodotta una traduzione dei documenti complementari salvo che lo Stato membro richiesto vi rinunci. Gli Stati membri informano la Commissione, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, della loro decisione di richiedere o meno traduzioni in forza del presente paragrafo.
- La Commissione mette tali informazioni a disposizione del pubblico.
- Ove la domanda di comunicazione di informazioni sia presentata su iniziativa di un creditore che ha ottenuto l'assistenza giudiziaria totale o parziale, la traduzione è effettuata dall'autorità richiedente senza spese per il creditore.
6. Le autorità richieste comunicano le informazioni alle autorità richiedenti. L'autorità richiedente che non sia in grado di fornire le informazioni richieste ne informa senza indugio l'autorità richiedente precisando le ragioni di tale impossibilità.

## *Articolo 46*

### *Uso delle informazioni*

1. L'autorità centrale richiedente che riceve un'informazione la comunica senza indugio all'autorità giurisdizionale che le ha trasmesso la domanda, conformemente all'articolo 45, paragrafo 1. L'autorità centrale richiedente distrugge l'informazione dopo averla comunicata all'autorità giurisdizionale.
2. Le informazioni comunicate conformemente al presente regolamento possono essere usate soltanto da un'autorità giurisdizionale all'unico scopo di facilitare il recupero dei crediti alimentari. Tuttavia, un'autorità giurisdizionale può trasmettere le informazioni, senza comunicarle al creditore, alle autorità competenti per notificare o comunicare un atto giudiziario o stragiudiziario, e alle autorità competenti per provvedere all'esecuzione di una decisione. Le suddette autorità distruggono le informazioni dopo averle utilizzate.
3. Un'autorità giurisdizionale può conservare un'informazione comunicata conformemente al presente regolamento soltanto per il tempo che le occorre per agevolare il recupero di un credito alimentare. Il termine di conservazione non può essere superiore a un anno.

## *Articolo 47*

### *Informazione al debitore*

L'autorità centrale richiesta comunica al debitore:

- a) le informazioni che ha trasmesso e il modo in cui le ha ottenute;
- b) l'identità dei destinatari delle suddette informazioni;
- c) le condizioni alle quali tali informazioni possono essere usate in forza del presente regolamento;
- d) i diritti e i mezzi d'impugnazione di cui dispone il debitore conformemente alla legislazione interna adottata in applicazione della direttiva 95/46/CE ;
- e) gli estremi dell'autorità di controllo attuata in applicazione della direttiva 95/46/CE, sia nello Stato membro cui appartiene l'autorità centrale richiedente sia nello Stato membro cui appartiene l'autorità centrale richiesta,

a meno che l'autorità centrale richiedente non abbia indicato, nella domanda di comunicazione presentata conformemente all'articolo 45, paragrafo 2, che tale comunicazione al debitore sarebbe tale da pregiudicare il recupero effettivo di un credito alimentare; nel qual caso, l'autorità centrale che riceve la domanda differisce la comunicazione al debitore per una durata massima di 60 giorni.



## Capo IX

### Disposizioni generali e finali

#### *Articolo 48*

##### *Rapporti con altri strumenti comunitari*

1. In materia di obbligazioni alimentari, il presente regolamento sostituisce il regolamento (CE) n. 44/2001 e il regolamento (CE) n. 805/2004.
2. L'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1348/2000 non si applica in materia di obbligazioni alimentari.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, il presente regolamento non pregiudica l'applicazione del regolamento (CE) n. 1348/2000 e del regolamento (CE) n. 1206/2001.

#### *Articolo 49*

##### *Rapporti con altri strumenti*

Il presente regolamento prevale, tra gli Stati membri, sulle convenzioni e trattati che riguardano materie regolate dal presente regolamento e alle quali partecipano gli Stati membri.

#### *Articolo 50*

##### *Modifica degli allegati*

Qualsiasi modifica degli allegati del presente regolamento è adottata secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 51, paragrafo 2.

#### *Articolo 51*

##### *Comitato*

1. La Commissione è assistita da un comitato, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
2. Ove si faccia riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE nel rispetto del suo articolo 7, paragrafo 3.

## *Articolo 52*

### *Disposizioni transitorie*

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano solo ai procedimenti avviati, agli atti autentici registrati e agli accordi conclusi successivamente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia:
  - a) gli articoli da 12 a 21 concernenti la legge applicabile si applicano a un procedimento in corso alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento qualora tutte le parti lo accettino espressamente o in qualsiasi altro modo inequivocabile;
  - b) gli articoli da 27 a 36 concernenti l'esecuzione si applicano alle decisioni e agli atti autentici dichiarati esecutivi conformemente al regolamento (CE) n. 44/2001 o certificati come titoli esecutivi europei conformemente al regolamento (CE) n. 805/2004 alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
  - c) gli articoli da 39 a 47 concernenti la cooperazione si applicano a qualsiasi procedimento in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

## *Articolo 53*

### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.
2. Il presente regolamento si applica dal 1° gennaio 2009, ad eccezione degli articoli 22, paragrafo 3, 39 e 45, paragrafo 5 che si applicano a partire dall'entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*

**ALLEGATI**  
***ALLEGATO I***

**ESTRATTO DI UNA DECISIONE IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI ALIMENTARI**

(Articolo 28 del regolamento ... del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari<sup>25</sup>)

**1. Stato membro**

AT  BE  CY  CZ  DE  EE  EL  ES  FI  FR  HU  [IE ] IT  LT  LU  LV   
MT  NL  PL  PT  SE  SI  SK  [UK ]

**2. Autorità giurisdizionale**

2.1. Nome :

2.2. Via + numero:

2.3. Luogo + CAP.:

**3. Richiedente**

3.1. Nome :

3.2. Via + numero:

3.3. Luogo +CAP :

3.4. Paese:

3.5. Tel. (\*) :

3.6. Indirizzo e-mai (\*) :

**4. Debitore**

4.1. Nome:

4.2. Via + numero:

4.3. Luogo + CAP:

---

<sup>25</sup> GUL...

4.4. Paese :

4.5. Tel. (\*) :

4.6. Indirizzo e-mail (\*) :

**(\*) Facoltativo**

## **5. Decisione**

### **5.1. Importo del credito alimentare**

**Valuta :**  Euro  [Lira sterlina]  Lira cipriota  Corona ceca

Corona estone  Fiorino ungherese  Lira maltese  Lats lettone

Lita lituana  Corona slovacca  Corona svedese  Tolar sloveno

Zloty polacco  Altro (precisare): .....

### **5.2. Periodicità dei versamenti**

5.2.1. Versamento totale unico.....

5.2.2. Versamento a pagamento parziale.....

In questo caso, indicare l'importo:

5.2.3. Versamento periodico (precisare l'importo se diverso dall'importo del credito alimentare indicato al punto 5.1) :

Settimanale.....

Mensile.....

Altro (precisare).....

### **5.3. Indicizzazione**

Se l'importo indicato al punto 5.2.3 è indicizzato, indicare il tasso di indicizzazione :

Indicizzazione applicabile dal:

**Data :**

**Sottoscrizione e/o timbro dell'autorità competente:**

## ALLEGATO II

### ESTRATTO DI UN ATTO IN MATERIA D'OBBLIGAZIONI ALIMENTARI

(Articolo 38 del regolamento ... del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari<sup>26</sup>)

#### 1. Stato membro

AT  BE  CY  CZ  DE  EE  EL  ES  FI  FR  HU  [IE ] IT  LT  LU  LV   
MT  NL  PL  PT  SE  SI  SK  [UK ]

#### 2. Natura dell'atto

2.1. Atto autentico.....

redatto da (identità e luogo di redazione) :

il (data) :

2.2. Accordo tra le parti.....

concluso a (luogo) :

il (data) :

#### 3. Creditore

3.1. Nome :

3.2. Via+ numero:

3.3. Luogo + CAP:

3.4. Paese :

3.5. Tel. (\*) :

3.6. Indirizzo e-mail (\*) :

---

<sup>26</sup> GUL...

#### 4. Debitore

4.1. Nome :

4.2. Via+ numero:

4.3. Luogo + CAP:

4.4. Paese:

4.5. Tel. (\*) :

4.6. Indirizzo e-mail (\*) :

#### (\*) Facoltativo

#### 5. Contenuto dell'atto

##### 5.1. Importo del credito alimentare

**Valuta:**  Euro  [Lira sterlina]  Lira cipriota  Corona ceca

Corona estone  Fiorino ungherese  Lira maltese  Lats lettone

Lita lituana  Corona slovacca  Corona svedese  Tolar sloveno

Zloty polacco  Altro (precisare):.....

##### 5.2. Periodicità dei versamenti

5.2.1. Versamento totale unico.....

5.2.2. Versamento a pagamento parziale.....

In questo caso, indicare l'importo:

5.2.3. Versamento periodico (precisare l'importo se diverso dall'importo del credito alimentare indicato al punto 5.1) :

Settimanale.....

Mensile.....

Altro (precisare).....

##### 5.3. Indicizzazione

Se l'importo indicato al punto 5.2.3 è indicizzato, indicare il tasso di indicizzazione:

Indicizzazione applicabile dal:

**Data:**

**Sottoscrizione e/o timbro dell'autorità competente:**

### ALLEGATO III

#### ORDINE DI PRELIEVO AUTOMATICO MENSILE

(Articolo 34 del regolamento ... del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari<sup>27</sup>)

#### 1. Stato membro

AT  BE  CY  CZ  DE  EE  EL  ES  FI  FR  HU  [IE ] IT  LT  LU  LV   
MT  NL  PL  PT  SE  SI  SK  [UK ]

#### 2. Autorità giurisdizionale

2.1. Nome:

2.2. Via + numero :

2.3. Luogo + CAP:

#### 3. Richiedente

3.1. Nome :

3.2. Via + numero:

3.3. Luogo + CAP:

3.4. Paese :

3.5. Tel. (\*) :

3.6. Indirizzo e-mail (\*) :

3.7. Coordinate bancarie:

IBAN (International Banking Account Number):

BIC (Bank Identification Code ) :

---

<sup>27</sup> GUL...

#### **4. Debitore**

4.1. Nome :

4.2. Via+numero:

4.3. Luogo +CAP:

4.4. Paese :

4.5. Tel. (\*) :

4.6. Indirizzo e-mail (\*) :

#### **(\*) Facoltativo**

#### **5. Domanda di prelievo automatico**

##### **5.1. Data della decisione che stabilisce l'importo del credito alimentare:**

##### **5.2. Importo del prelievo mensile:**

**Valuta :**  Euro  [Lira sterlina]  Lira cipriota  Corona ceca

Corona estone  Fiorino ungherese  Lira maltese  Lats lettone

Lita lituana  Corona slovacca  Corona svedese  Tolar sloveno

Zloty polacco  Altro (precisare): .....

##### **5.3. Indicizzazione**

Se l'importo di cui al punto 5.2 è indicizzato, indicare il tasso di indicizzazione:

Indicizzazione applicabile dal:

##### **5.4. Destinatario**

5.4.1 Banca del debitore:

IBAN (International Banking Account Number):

BIC (Bank Identification Code ):

5.4.2 Datore di lavoro del debitore:



## 6. Ordine di prelievo

La domanda di prelievo automatico è respinta.

Si ordina a:

*(destinatario indicato al punto 5.4)*

**di prelevare, ogni mese,  sulla remunerazione  sul conto bancario del:**

*(debitore menzionato al punto 4)*

**la somma di:**

*(importo stabilito al punto 5.2)*

**a favore di:**

*(richiedente menzionato al punto 3).*

**Ove sia impossibile effettuare questi prelievi, informarne l'autorità giurisdizionale menzionata al punto 2, entro 30 giorni dal ricevimento del presente documento o dall'ultimo prelievo effettuato** (articolo 33, paragrafo 5 del regolamento ... del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari).

**Data:**

**Sottoscrizione e/o timbro dell'autorità competente:**

*ALLEGATO III bis*

**NOTA INFORMATIVA PER IL DEBITORE CONTRO IL QUALE È EMESSO  
UN ORDINE DI PRELIEVO AUTOMATICO MENSILE**

(Articolo 34, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (...) del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari<sup>28</sup>)

**1. Riesame**

È stato emesso, nei suoi confronti, un ordine di prelievo automatico. L'ordine e la decisione dell'autorità giurisdizionale d'origine Le sono notificati insieme alla presente nota informativa.

Ha il diritto di chiedere il riesame della decisione dell'autorità giurisdizionale nel caso in cui non sia comparso/a di fronte ad essa e:

- 1) non abbia ricevuto l'atto introduttivo del giudizio o atto equivalente o
- b) non abbia potuto contestare il credito alimentare per causa di forza maggiore o per circostanze straordinarie indipendenti dalla sua volontà.

Il diritto di chiedere il riesame può essere esercitato entro .....giorni, dal giorno in cui ha ricevuto la presente nota informativa.

**2. Esecuzione.**

Ove non sia legittimato a chiedere il riesame della decisione dell'autorità giurisdizionale d'origine, conformemente al punto 1, o non intenda chiedere tale riesame, ma si opponga all'esecuzione della suddetta decisione, può adire le autorità competenti dello Stato nel quale si svolge l'esecuzione conformemente all'articolo 33 del regolamento (...) del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari.

**Data :**

**Sottoscrizione e/o timbro dell'autorità competente:**

---

<sup>28</sup> GUL ...

## ALLEGATO IV

### ORDINE DI SEQUESTRO TEMPORANEO DI UN CONTO BANCARIO

(Articolo 35, paragrafo 1 del regolamento ... del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari<sup>29</sup>)

#### 1. Stato membro

AT  BE  CY  CZ  DE  EE  EL  ES  FI  FR  HU  [IE ] IT  LT  LU  LV   
MT  NL  PL  PT  SE  SI  SK  [UK ]

#### 2. Autorità giurisdizionale

2.1. Nome :

2.2. Via + numero:

2.3. Luogo+CAP:

#### 3. Richiedente

3.1. Nome :

3.2. Via+ numero:

3.3. Luogo+ CAP:

3.4. Paese :

3.5. Tel. (\*):

3.6. Indirizzo e-mail (\*):

#### 4. Debitore

4.1. Nome :

4.2. Via+numero:

---

<sup>29</sup> GUL...

4.3. Luogo + CAP:

4.4. Paese:

4.5. Tel. (\*) :

4.6. Indirizzo e-mail (\*) :

**(\*) Facoltativo**

## **5. Domanda di sequestro temporaneo di un conto bancario**

**5.1. Motivi della domanda (chiarire i rischi gravi dell'inadempimento del debitore) :**

**5.2. Somma da sequestrare**

**Valuta :**  Euro  [Lira sterlina]  Lira cipriota  Corona ceca

Corona estone  Fiorino ungherese  Lira maltese  Lats lettone

Lita lituana  Corona slovacca  Corona svedese  Tolar sloveno

Zloty polacco  Altro (precisare): .....

**5.3. Destinatario (banca del debitore)**

5.3.1. Istituto bancario:

5.3.2 IBAN del debitore:

## **6. Ordine di sequestro temporaneo di un conto bancario**

**La domanda di sequestro temporaneo di un conto bancario è respinta.**

**Si ordina a:**

*(destinatario indicato al punto 5.3)*

**di vietare, sul conto bancario di:**

*(debitore menzionato al punto 4)*

**qualsiasi movimento che comporti una riduzione del saldo attivo del conto al di sotto della somma di:**

*(importo determinato al punto 5.2)*

**Data:**

**Sottoscrizione e/o timbro dell'autorità competente:**

## ALLEGATO V

### **DOMANDA DI COMUNICAZIONE D'INFORMAZIONI**

(Articolo 45 del regolamento ... del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari<sup>30</sup>)

#### **1. Stato membro.**

AT  BE  CY  CZ  DE  EE  EL  ES  FI  FR  HU  [IE ] IT  LT  LU  LV   
MT  NL  PL  PT  SE  SI  SK  [UK ]

#### **2. Richiedente**

##### **2.1. Autorità centrale richiedente**

2.1.1. Nome:

2.1.2. Via+numero:

2.1.3. Luogo + CAP:

2.1.4. Tel. :

2.1.5. Indirizzo e-mail

##### **2.2. Su richiesta dell'autorità giurisdizionale seguente:**

2.2.1. Nome:

2.2.2. Via + numero:

2.2.3. Luogo + CAP:

2.2.4. Tel. :

2.2.5. Indirizzo e-mail

---

<sup>30</sup> GUL...

### **3. Destinatario – Autorità centrale richiesta**

3.1. Nome :

3.2. Via+numero:

3.3. Luogo +CAP:

3.4. Paese:

3.5. Tel. :

3.6. Indirizzo e-mail:

### **4. Informazioni richieste**

#### **4.1. Debitore interessato**

4.1.1. Nome:

4.1.2. Ultimo indirizzo conosciuto:

4.1.3. Altre informazioni che possono essere utili (descrizione, nome di un precedente datore di lavoro, indirizzo dei familiari, dati di un'autovettura appartenente al debitore, riferimenti di un immobile di cui sia proprietario) :

Fotografia allegata.....

#### **4.2. Dati ricercati**

4.2.1. Indirizzo del debitore.....

4.2.2. Identità del datore di lavoro del debitore.....

4.2.3. Coordinate di un conto bancario del debitore.....

4.2.4. Valutazione del patrimonio del debitore.....

4.2.5. Reddito del debitore (importo).....

### **5. Documenti richiesti per le informazioni di cui ai punti 4.2.2 - 4.2.5 (allegare in copia)**

5.1. Decisione.....

5.2. Atto autentico.....

5.3. Accordo tra le parti.....

**IMPORTANTE** (articolo 47 del regolamento ... del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari) :

**Il debitore non dev'essere informato della trasmissione dei dati prima che l'autorità centrale richiedente ne informi l'autorità centrale richiesta**

**Il debitore può essere informato della trasmissione dei dati**

**Data:**

**Sottoscrizione e/o timbro dell'autorità competente:**